



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina 1072 – 00156 Roma
Tel. 06 416031 (centralino) – Fax 06 41217815
Indirizzo internet: lazio.lnd.it
E-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2021-2022

Comunicato Ufficiale N. 324 dell'8/04/2022

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

MOTIVAZIONI CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 31 marzo 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: ALDO GOLDONI, GIOVANNI GRAUSO, LIVIO ZACCAGNINI

48) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. VICOVARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 269 LND DEL 9/03/2022 (Gara: BI.TI. CALCIO – VICOVARO del 20/02/2022 – Campionato Promozione)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 311 dell'1/04/2022

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD Vicovaro ha avanzato gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva accolto il ricorso in primo grado della società Bi.Ti Calcio, comminando la punizione sportiva di perdita della gara con il punteggio di 0-3 all'odierna reclamante.

A riguardo, il Giudice Sportivo rilevava che la ASD Vicovaro avesse presentato richiesta di aggiornamento di posizione del calciatore Angelo Pangrazi – che prendeva poi parte alla gara in questione – il 9.2.22 e che per detta richiesta l'11.2.22 l'Ufficio Tesseramento del C.R. Lazio apriva la procedura di errore segnalando l'assenza della dichiarazione relativa all'eventuale precedente tesseramento all'estero. Solo il 20.2.22, dopo la partita giocata alle 11.15, alle ore 15.37 la ASD Vicovaro trasmetteva tale dichiarazione, con conseguente decorrenza del tesseramento da quest'ultimo momento.

La reclamante deduceva come la fattispecie in questione fosse un aggiornamento di posizione e non un primo tesseramento, risultando quindi ultronea la dichiarazione richiesta perché già presentata precedentemente alla F.I.G.C., dovendo pertanto far decorrere il tesseramento del calciatore Pangrazi al 9.2.22 con conseguente ripristino del risultato conseguito sul campo.

Pervenivano controdeduzioni della società Bi.Ti Calcio che sosteneva come al momento della partita il calciatore fosse "libero", aparendo nei sistemi tesserabile anche da altra società e che la data del tesseramento andasse individuata nel momento in cui la documentazione diveniva completa e non precedentemente.

In sede di audizione, la società controinteressata reiterava le proprie difese, chiedendo il rigetto del

gravame.

La Corte osserva che le doglianze della reclamante attengono alla data di decorrenza dell'aggiornamento della posizione di un calciatore già tesserato per la F.I.G.C. senza soluzione di continuità per il quale, quindi, era già stata prodotta la dichiarazione relativa all'eventuale precedente tesseramento all'estero.

La questione, quindi, risulta essere se l'aggiornamento di posizione necessita tale dichiarazione oppure no, con conseguente accertamento della data di decorrenza del tesseramento nel caso di specie.

Poiché la questione non appare manifestamente infondata e visto che la sua risoluzione – pregiudiziale alla decisione del caso di specie – è affidata alla competenza esclusiva del Tribunale Federale Nazionale sezione Tesseramenti, si rimettono gli atti a tale Ufficio ai sensi dell'art. 89, comma 1, lett. b) C.G.S., affinché sia accertata la decorrenza del tesseramento del calciatore Angelo Pangrazi per la società ASD Vicovaro, trattandosi di aggiornamento di posizione e non di primo tesseramento.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di trasmettere gli atti al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per gli accertamenti di cui in motivazione, sospendendo il procedimento all'esito.

IL RELATORE

F.to Livio Zaccagnini

52) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ A.S.D. PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE COLLARO FRANCESCO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 294 LND DEL 23/03/2022

(Gara: PRO CALCIO CECCHINA – SAVIO S.R.L. del 19/03/2022 – Campionato Juniores Under 19 Regionale)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 311 dell'1/04/2022

Con il reclamo in epigrafe la A.s.d. Pro Calcio Cecchina richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo con revoca delle sanzioni comminate al tesserato Sig. Francesco Collaro contestando la ricostruzione dei fatti così come risultante dal referto di gara.

Depositava altresì la reclamante dichiarazione del giocatore.

Esaminati gli atti ufficiali del procedimento si ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento.

La sanzione così come comminata dal Giudice Sportivo risulta invero essere congrua e coerente con la violazione commessa dal Tesserato Sig. Francesco Collaro.

Alcun ulteriore elemento di prova risulta essere stato offerto dalla reclamante tale da consentire una diversa valutazione da quella risultante dagli atti ufficiali di gara.

Per quanto sopra, la sanzione così come comminata merita di essere confermata.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

Il contributo va incamerato.

IL RELATORE

F.to Giovanni Grauso

IL PRESIDENTE

F.to Livio Proietti

Si dà atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 31 marzo 2022, svoltasi con modalità a distanza, ha adottato le seguenti decisioni:

II° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: GIOVANNI GRAUSO, LIVIO ZACCAGNINI

52) RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ U.S.D. REAL FLAMENCO 82, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FASAN ALESSANDRO PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 84 LND DEL 24/03/2022
(Gara: REAL SANPAOLO CALCIO – REAL FLAMENCO 82 del 20/03/2022 – Campionato Terza Categoria Roma)

Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 311 dell'1/04/2022

Con il reclamo in epigrafe la U.s.d Real Flamengo 82 richiedeva la revisione del provvedimento del Giudice Sportivo con revoca delle sanzioni comminate al tesserato Sig. Alessandro Fasan offrendo una diversa ricostruzione dei fatti e contestando che il giocatore avrebbe attinto con uno sputo un giocatore avversario.

Esaminati gli atti ufficiali del procedimento ed ascoltato il giocatore Fasan e la società reclamante, così come risultante nel relativo verbale al cui contenuto si rimanda, si ritiene che il ricorso sia parzialmente meritevole di accoglimento.

Invero dall'esame della documentazione in atti e dal referto di gara, si evince che il Fasan sia stato avvicinato da altro giocatore, presumibilmente con atteggiamento provocatorio e che tra gli atleti tutti si sia creata una situazione di concitazione.

Alcuna altra prova risulta in atti tale da consentire l'esclusione del comportamento contestato al giocatore Fasan così come rilevato dall'Ufficiale di gara.

Ad ogni buon conto, l'atteggiamento collaborativo del giocatore e le circostanze secondo le quali si è verificato l'evento, consentono di meglio poter graduare la sanzione comminata.

Per quanto sopra, la sanzione deve essere ridotta a n.2 giornate di squalifica.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società ed il giocatore

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Fasan Alessandro a 2 gare.

Il contributo va restituito.

IL RELATORE
F.to Giovanni Grauso

IL PRESIDENTE
F.to Livio Proietti

Publicato in Roma l'8 aprile 2022

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli